

470
n. unq



**REGIONE
PUGLIA**

**VICE PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
CON DELEGA ALLA PROTEZIONE CIVILE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

IL VICE PRESIDENTE

19 SETTEMBRE 2016

Prot. AOD_01V - N. 457
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005



Preg.mi Presidenti delle Province di Puglia

Preg.mo Sindaco della Città metropolitana di Bari

LORO SEDI

Oggetto: indicazioni inerenti le spese per il funzionamento di Biblioteche, Musei, e Teatri delle Province

Con riferimento alle notizie di stampa riguardanti le spese per le utenze necessarie al funzionamento delle Biblioteche, Musei, e Teatri delle Province si rileva che, sin dall'estate del 2014, nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio nazionale per l'attuazione della riforma delle Province, la Regione Puglia ha posto la questione della sorte del cospicuo e importante patrimonio culturale provinciale (archivi storici, biblioteche, musei archeologici e pinacoteche e altre raccolte storiche e artistiche, ICO, istituti musicali ...), atteso che la legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*) e i successivi atti attuativi hanno escluso i beni culturali (valorizzazione, ma anche gestione) e le attività culturali (tra cui la promozione del libro e della lettura) dall'ambito delle competenze delle rinnovate (o residue) Province.

Il comma 89 dell'art. 1 della legge "Delrio" ha demandato alla legislazione statale o regionale, a seconda della competenza normativa in base all'art. 117 Cost., l'attribuzione delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di razionalità e buona amministrazione: La questione della sorte delle biblioteche, delle pinacoteche e dei musei provinciali, che esula dalla specifica competenza regionale, ha suscitato viva attenzione anche in Parlamento.

In proposito, si ricorda che il Governo ha accolto alla Camera l'ordine del giorno n. 44 del 9 marzo 2015 dell'On.le Rampi per «valutare l'opportunità di adottare utili iniziative in un quadro di competenza condivisa con le autonomie in cui la tutela dell'interesse pubblico soddisfatto da queste istituzioni trovi nel

www.regione.puglia.it

Pagina 1 di 5

Vice Presidenza della Giunta Regionale: Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari
Assessorato al Personale - Organizzazione e Protezione Civile: Via Celso Ulpiani n. 10 - 70126 Bari
mail: a.nunziante@regione.puglia.it - pec: nunziante.antonio@pec.consiglio.puglia.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il riferimento per definirne il futuro». Sono state inoltre presentate numerose interrogazioni e interpellanze.

Sulla tematica è, quindi, intervenuto il legislatore nazionale con la legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che ha aggiunto, nell'art. 16 (recante " *Misure urgenti per gli Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica* ") un nuovo comma, 1-*quater*, contenente la previsione di un apposito piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province, da adottare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata, finalizzato a prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi.

Lo stesso comma 1-*quater* ha inoltre previsto che, con il medesimo piano, possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti.

Il successivo comma 1-*quinqües* ha introdotto una norma speciale volta a garantire, per quanto possibile, che gli eventuali trasferimenti di funzioni e di beni (archivistici, bibliotecari e museali) si leghino al connesso e consequenziale trasferimento in mobilità del pertinente personale.

Lo stato di attuazione delle misure messe in campo dalla ora citata norma dell'agosto 2015 ha segnato tuttavia il passo; e ciò a causa di una pluralità di fattori di criticità. In primo luogo si è assistito a una divaricazione tra "cose", "funzioni" e "persone", nel senso che è risultato estremamente difficile "combinare" insieme questi tre fattori, combinazione che in effetti avrebbe consentito di garantire continuità funzionale ai servizi sul territorio. In particolare non è risultato possibile coordinare la procedura speciale MIBACT (autorizzata dal citato comma 1-*quinqües*) con la procedura generale prevista dalla legge n. 56 del 2014 e attuata sul portale della Funzione pubblica.

7

Di fronte a tale magnifica situazione, il Governo regionale ha valutato il grave rischio che tutto il personale impiegato nelle biblioteche, nelle pinacoteche e nei musei provinciali, nonché addetto ai Servizi del turismo, si disperdesse, per il tramite del portale ministeriale, nei ruoli delle amministrazioni locali (unica destinazione possibile) determinando la cessazione, di fatto, delle attività medesime. Di qui la decisione di utilizzare la capacità occupazionale della Regione Puglia relativa agli anni 2015 e 2016 per far transitare nell'organico regionale tutti i dipendenti provinciali addetti a tali servizi (dichiarati in soprannumero dalle Province). La scelta del Governo regionale, in altri termini, è stata dettata dalla volontà politica di salvaguardare l'esistenza di tali importanti presidi culturali e di promozione del territorio pugliese.

Tutto ciò, in attesa che si definiscano, con il Governo nazionale, le modalità di trasferimento dei relativi beni ovvero di utilizzo degli stessi, nonché vengano individuate le risorse necessarie per la gestione degli stessi.

Ad ogni buon conto si specifica che la proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in linea con la previsione speciale del citato art. 16 della legge n. 125 del 2015 (e con la previsione generale dell'art. 112 del codice dei beni culturali di cui al d.lgs. n. 42 del 2004), fa perno sull'istruttoria e la definizione, a livello territoriale, di specifici accordi di razionalizzazione e di valorizzazione del patrimonio, da stipularsi con la Regione di riferimento e l'ente provinciale di provenienza, nonché con il Comune territorialmente competente, diretti a definire la migliore (per il servizio ai cittadini e per la tutela e valorizzazione dei beni) e sulla più efficiente ed efficace allocazione delle funzioni, dei beni e dell'annesso personale addetto al patrimonio archivistico, bibliotecario e museale già provinciale.

Strumento di questo percorso è l'Osservatorio regionale per l'applicazione della legge n. 56 del 2014, costituito in ogni Regione sotto il coordinamento dell'Osservatorio nazionale.

Il "cronoprogramma" proposto dal Ministero è il seguente:

- 1) l'Osservatorio nazionale indice e convoca apposite sedute degli Osservatori regionali, con all'ò.d.g. la razionalizzazione della gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale delle Province, in attuazione dell'art. 16 della legge n. 125 del 2015;
- 2) il Ministero invia propri rappresentanti tecnici a tali riunioni;
- 3) gli Osservatori regionali costituiscono appositi tavoli tecnici misti partitici Stato-Regione-Comuni-Province;
- 4) i tavoli tecnici, sulla base dei dati già acquisiti dal MIUR e dall'UPI, nei successivi tre mesi dalla loro istituzione formulano una proposta di razionalizzazione (con la specificazione, istituto per istituto, della





titolarità finale di destinazione del bene, della funzione e dell'annesso personale);

- 5) l'Osservatorio nazionale, in un'apposita sessione da convocarsi entro il mese di settembre del 2016, esamina e approva le proposte degli Osservatori regionale per definire, entro il mese di ottobre del 2016, un'apposita intesa in Conferenza unificata su tale complessivo documento;
- 6) il MiBACT adotta, recependo l'intesa, entro il mese di novembre 2016, il decreto di approvazione del piano di razionalizzazione previsto dall'art. 16 della legge n. 125 del 2015;
- 7) seguono, infine, entro il mese di dicembre del 2016, le stipule degli accordi di valorizzazione, a livello regionale, attuativi del percorso sopra indicato, con specifica determinazione e disciplina della destinazione degli istituti della cultura già provinciali interessati dalla riforma.

Il percorso indicato intende raggiungere l'obiettivo prioritario della massimizzazione della fruizione e della valorizzazione dei beni: il criterio di attribuzione non deve seguire una logica proprietaria dei beni, ma una logica di rispondenza all'interesse generale per la migliore tutela e valorizzazione del patrimonio.

Il criterio guida principale, che deve orientare le scelte organizzative e gestionali, deve essere quello della coerenza storica-artistica-culturale, nel senso che gli eventuali accorpamenti o processi di integrazione in percorsi unitari devono seguire, per quanto possibile, una linea di leggibilità culturale e di connessione storica tra i beni o complessi di beni.

Un ulteriore criterio può senz'altro essere costituito dalle sinergie oggettivamente realizzabili nel territorio, per prossimità dei beni o in base ad altri criteri che evidenzino economie di scala, anche nella gestione del personale.

In ogni caso il criterio normativo fondamentale può essere costituito dall'art. 112 del codice dei beni culturali, richiamato nell'art. 16 della legge n. 125 del 2015, che prefigura appositi accordi di valorizzazione tra i diversi livelli di governo che mettono a fattore comune i propri beni, le risorse e il personale per una gestione coordinata e integrata a livello territoriale.

La Regione Puglia, in varie occasioni, ha spinto, presso il Sottosegretario Bressa (presidente dell'Osservatorio nazionale e il Sottosegretario Cesaro (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), per la definizione dell'intera problematica che, in Puglia, è stata già molto alleggerita dalla assunzione nell'organico regionale del personale provinciale addetto ai servizi di cui trattasi.



In ossequio a tale percorso, l'art. 6, comma 1 della Lr. n. 9/2016 dispone, anche in coerenza con la normativa di cui all'art. 1, comma 92 della legge Decrio, che "Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 ..., nel rispetto della normativa statale vigente, la Regione, l'ANCI, l'UPI ... stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità."

Ciò stante, è di tutta evidenza come non appartenga alla Regione il carico delle spese di gestione dei presidi culturali delle province; ciò nondimeno, la Regione si è già resa disponibile, con una deliberazione di G.R. adottata nello scorso mese di agosto, a farsi carico, per gli ultimi mesi del 2016, delle spese vive delle utenze necessarie al loro funzionamento, nelle more della definizione dell'intera problematica sopra .

Antonio NUNZIANTE